



Agenzia del Territorio

DIRETTORE

Circolare del 11/12/2001 n. 10

Oggetto:

Accesso dei Consorzi di Bonifica presso i Servizi di pubblicita' immobiliare - Modalita' di esercizio e relativo trattamento tributario.

Sintesi:

La circolare, nel fornire chiarimenti in ordine alla portata ed ai limiti del diritto di accesso riconosciuto ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione dall'art. 31 della legge 133/99, evidenzia, sotto il profilo operativo, le diverse modalita' di esercizio dell'accesso medesimo (diretto presso i Servizi di pubblicita' immobiliare oppure tramite collegamento telematico) e il relativo trattamento tributario. Al fine, poi, di garantire la compatibilita' dell'accesso esercitato per via telematica con il requisito oggettivo previsto dall'art. 31 della legge 133/99, nonche' uniformita' di comportamento da parte degli Uffici provinciali, la circolare contiene, in allegato, un apposito schema di convenzione da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni al collegamento telematico.

Testo:

L'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti fondiari, ha chiesto alla Scrivente di fornire chiarimenti in ordine alla possibilita', per i Consorzi associati, di procedere alla stipula con gli Uffici provinciali di questa Agenzia, di apposite convenzioni per la consultazione telematica degli archivi dei servizi di pubblicita' immobiliare, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

L'art. 31, comma 1, della legge 133/99 prevede che "L'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facolta' di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica, nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, e' estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione."

La richiamata disposizione, in sostanza, ha previsto anche per i Consorzi di Bonifica e Irrigazione, la possibilita' di accedere presso le Conservatorie dei registri immobiliari, analogamente a quanto l'art. 17, comma 8, della legge 413/91 aveva gia' disposto in favore dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

Va precisato peraltro, che mentre per i concessionari l'art. 17 citato consentiva la facolta' di accesso esclusivamente nell'ambito delle attivita' di riscossione e definizione dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori (in tal senso, la Circolare 27/1/1992, n.1 del Ministero delle Finanze - Servizio centrale della riscossione), per i Consorzi di Bonifica, l'unica limitazione all'esercizio della facolta' di accesso, rinvenibile nell'art. 31, comma 1, della legge 133/99, riguarda l'oggetto dell'accesso medesimo.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede, espressamente, che l'accesso alle Conservatorie e la correlativa facolta' di prendere visione degli atti, possono essere esercitati soltanto in relazione agli "...immobili rientranti nei comprensori di bonifica...", cioe' ricompresi in quell'area territoriale delimitata e classificata dalla Regione, nella quale opera ogni singolo Consorzio.

Da quanto precede, puo' quindi desumersi che la tipologia di accesso delineata dall'art. 31 della legge 133/99, non attribuisce ai Consorzi di Bonifica una facolta' di tipo generalizzato, utilizzabile cioe' anche al di

fuori dell'ambito di operativita' individuato espressamente dalla stessa disposizione.

In sostanza, la possibilita' di esercitare, da parte dei Consorzi in parola, l'accesso gratuito presso le Conservatorie dei registri immobiliari, deve ritenersi subordinata alla sussistenza del predetto requisito oggettivo: cioe' che gli immobili per i quali viene esercitato il diritto di ispezione ipotecaria, siano ubicati nell'ambito territoriale coincidente con il comprensorio di bonifica gestito dall'Ente richiedente.

Il che significa, in altri termini, che le ispezioni ipotecarie effettuate dagli Enti consortili in parola, aventi per oggetto immobili non rientranti nei comprensori di bonifica, saranno soggette al pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Tanto chiarito in linea generale, da un punto di vista strettamente operativo, i Consorzi di Bonifica potranno disporre di due distinte forme di accesso:

- accesso diretto, presso i servizi di pubblicita' immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, tramite propri incaricati, finalizzato alla cosiddetta visura o ispezione ipotecaria tradizionale;
- accesso tramite collegamento telematico, che consente la consultazione a distanza degli archivi dei servizi di pubblicita' immobiliare, al momento limitatamente alle formalita' ricomprese nel periodo di automazione di ogni singolo ufficio.

Per quanto riguarda l'accesso diretto, i Consorzi - al fine di consentire all'Ufficio la preventiva verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del regime di esenzione fiscale alle ispezioni effettuate nel corso degli accessi - avranno cura di produrre allo stesso Ufficio una dichiarazione da cui risulti che gli immobili oggetto delle richieste di ispezione rientrano nel comprensorio di bonifica del Consorzio richiedente.

Per quanto attiene l'esecuzione degli accessi per via telematica, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione al collegamento viene rilasciata dal Titolare o Reggente dell'Ufficio, su istanza della parte richiedente, mediante stipula di apposita convenzione. Nel caso di specie, pertanto, la convenzione dovra' essere stipulata tra singolo Consorzio di Bonifica e Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio.

Per tale ipotesi, al fine di garantire la compatibilita' dell'accesso esercitato per via telematica, con il requisito oggettivo previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 133/99, e' stato predisposto apposito schema di convenzione che si allega alla presente circolare.

L'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e miglioramenti fondiari e' pregata di portare a conoscenza dei propri associati il contenuto della presente circolare.

Le Direzioni Compartimentali del Territorio vorranno verificare la corretta e puntuale osservanza delle presenti istruzioni da parte degli uffici.

* * * * *

ALLEGATO

Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di.....

CONVENZIONE

PER L'INTERROGAZIONE A DISTANZA DEGLI ARCHIVI INFORMATICI
DEI SERVIZI DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE
DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Tra il
Dr./Ing.....
..... titolare/reggente dell'Ufficio Provinciale
di.....
..... da una parte e il Consorzio di Bonifica di
....., che nel prosieguo della presente convenzione
verra' indicato con il termine di utente, dall'altra parte, si stipula la
presente convenzione:

PREMESSO

- che l'utilizzo del Servizio Telematico di Pubblicita' Immobiliare deve avvenire con l'osservanza e la disciplina delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 10 ottobre 1992;
- che il Dipartimento del Territorio, con circolare numero 144/T del 17 luglio 2000, ha autorizzato gli Uffici del Territorio ad attivare il collegamento telematico sulla base di apposita convenzione;
- che l'Agenzia del Territorio, con circolare numero..... del, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalita' di accesso dei Consorzi di Bonifica presso i servizi di Pubblicita' Immobiliare;
- che gli accessi per via telematica verranno esercitati dal Consorzio di Bonifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, della legge 133/99;
- che il Consorzio di Bonifica di..... ha presentato istanza per usufruire del servizio telematico;

SI CONVIENE

ART. 1

L'utente e' autorizzato a collegarsi mediante servizio telematico per l'interrogazione a distanza degli archivi informatici del servizio di pubblicita' immobiliare, con l'osservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai successivi articoli.

ART. 2

L'utente si obbliga a collegarsi al servizio di pubblicita' immobiliare a mezzo di apparecchiature tecnicamente compatibili con la rete degli elaboratori elettronici degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e con il sistema informatico esistente.

Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, del collegamento con il sistema degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio nonche' quelle della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

ART. 3

L'utente ha il diritto di interrogare gli archivi informatici in base alle regole di ricerca del sistema di elaborazione automatica del servizio di pubblicita' immobiliare e di tenere risposta, a video o a stampa, alle interrogazioni, dalle ore 9 alle ore 18 di tutti i giorni lavorativi, compatibilmente con le esigenze degli uffici cui il sistema sara' collegato.

L'utente si impegna ad effettuare gli accessi per via telematica di cui alla presente convenzione esclusivamente con riferimento agli immobili facenti parte del proprio comprensorio, comprendente i Comuni indicati nell'elenco allegato.

E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni e i documenti ottenuti per fini diversi da quelli inerenti alla propria attivita', e da

quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di pubblicita' immobiliare.

Non e' consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; e' fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attivita' di elaborazione elettronica sui dati memorizzati.

La violazione degli obblighi assunti dall'utente e dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1.

E' fatto obbligo all'utente di osservare, in ogni caso, le norme contenute nella legge n. 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'Agenzia del Territorio non assume alcuna responsabilita' per eventuali utilizzi del servizio telematico non conformi - o che possano dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dalla legge n. 675 del 31.12.1996, e successive modificazioni e alle clausole della presente convenzione.

L'utente dovra' consentire le opportune verifiche che verranno disposte dall'Agenzia del Territorio per accertare la conformita' degli accessi eseguiti alla previsione contenuta nell'art.31, comma 1, della legge 133/99.

ART. 4

L'Agenzia del territorio ha la piena titolarita' delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha altresì, l'assoluta facolta' di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

Nessuna responsabilita' deriva all'Agenzia del Territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette.

ART. 5

L'Agenzia del Territorio non assume alcuna responsabilita' per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

ART. 6

Il collegamento telematico di cui alla presente convenzione e' esente da ogni tributo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 133/99.

ART. 7

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere da oggi e si rinnova di anno in anno in mancanza di disdetta.

Il titolare o reggente dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio puo' revocare in qualsiasi momento la concessione dando preavviso alla parte almeno tre mesi prima della revoca o della scadenza.

Analogamente l'utente, ove non intenda piu' usufruire del servizio telematico, deve darne disdetta all'Ufficio entro lo stesso termine.

Inoltre il titolare o reggente dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio puo' revocare, sospendere o limitare il servizio nel caso subentrino motivi di interesse pubblico o si verificano violazioni degli obblighi di cui al Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1992 o assunti dall'utente con la presente convenzione.

La revoca, la sospensione o la limitazione ha effetto dal decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione dell'ufficio da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente convenzione e' esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e non e' soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

addi',

L'UTENTE

IL DIRETTORE